

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Petrarca
Patrocinante in Cassazione e giurisdizioni superiori
Via Montello n. 4 – 58100 Grosseto
Tel. 0564.071366 – fax 0564.070865
Email: infopetrarca@studiolegalepetrarca.it
pec: francescopetrarca@pec.ordineavvocatigrosseto.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO (Roma)

RICORSO

Per: il Sig. ARCANGELO DIANA,

, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco Petrarca (c.f. PTRFNC66B04B715P) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore sito in Grosseto Via Montello n. 4, fax 0564.070865 - PEC: francescopetrarca@pec.ordineavvocatigrosseto.com;

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa ex lege, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

resistente

LA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM (C.F. 80048080636), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato e presso la stessa ex lege, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

resistente

E NEI CONFRONTI DI

GAROFALO ALFONSO,

controinteressato

per l'annullamento previa sospensione

- della graduatoria finale pubblicata su piattaforma on line in data 23.12.2025 relativa al bando di Concorso pubblico (all.a) su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale, per il Ministero dell'istruzione e del merito Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) - n. 18 unità ufficio scolastico regionale Campania - Codice CAM.;
- di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto e conseguente, ivi compreso il verbale e/o la determinazione del mancato riconoscimento, da parte della Commissione di valutazione, nei confronti del ricorrente, della riserva prevista all'art. 4 del Bando di Concorso a favore del personale che, alla data di pubblicazione del bando, aveva svolto servizio per almeno trentasei mesi e i contratti individuali di lavoro, eventualmente già stipulati o da stipularsi, in quanto conseguenti ad atto presupposto illegittimo.

FATTO

1. Il sig. Arcangelo Diana ha presentato, in data 24.06.2025, domanda di partecipazione al concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari dei ruoli del Ministero

- dell'istruzione e del merito da destinare agli uffici scolastici regionali – profilo Funzionario Giuridico-Amministrativo – Contabile (all.b).
2. All'esito dell'espletamento della predetta procedura concorsuale, in data 23.12.2025, è stata pubblicata e resa visibile su piattaforma on line, la graduatoria finale di merito relativa alla regione Campania, dalla quale graduatoria finale, il ricorrente non è risultato tra i 18 vincitori (all. c).
 3. Successivamente, in data 07.01.2026, il ricorrente veniva peraltro anche a conoscenza, attraverso la consultazione del portale del Reclutamento in PA, del proprio risultato individuale, ovvero sia, nello specifico, del punteggio conseguito _____ e della relativa posizione in graduatoria _____), posizione questa, in virtù della quale, il sig. Arcangelo Diana, è risultato essere stato inserito, dalla Commissione di valutazione, fra gli idonei, ma non fra i soggetti aventi titolo di riserva (all. d) e ciò, nonostante il ricorrente all'interno della domanda di concorso presentata, avesse chiaramente riportato di aver prestato servizio presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per un periodo superiore a tre anni, nonché prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che aveva indetto il concorso soddisfacendo in toto, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per la riserva dei posti prevista dal bando;
 4. Ciò posto e fermo restando quanto sopra rilevato, il ricorrente, in data 31.07.2025, e dunque ben cinque mesi prima della pubblicazione della graduatoria, avvenuta in data 23.12.2025, avendo verificato la presenza di un mero errore materiale nell'apposizione di un flag nel modulo di

domanda nella parte relativa alla riserva, per una maggiore puntualizzazione e rettifica, provvedeva, nuovamente, a comunicare, a mezzo pec, alla Commissione e al Miur, il possesso del predetto titolo di riserva, con allegazione della copia della dichiarazione dei servizi prestati a tempo determinato presso il MIM per un periodo superiore a tre anni (all. e).

5. A fronte della predetta ulteriore comunicazione, il ricorrente non riceveva, però, alcun riscontro da parte dell'amministrazione, tanto è vero che con la pubblicazione della graduatoria di merito, lo stesso è stato infatti riconosciuto idoneo con il punteggio di _____ ma, stranamente ed inspiegabilmente, non tra coloro i quali avrebbero beneficiato della riserva spettante per legge (all. f).
6. In considerazione di ciò ed al fine di ottenere, in via stragiudiziale un riesame della propria posizione e della propria giusta e legittima collocazione in graduatoria, il ricorrente ha pertanto anche proceduto, invano, in data 09.01.2026, a formulare specifica richiesta di intervento in autotutela, con contestuale richiesta di accesso agli atti (all. g).
7. Ciò posto, stante l'inerzia di parte resistente, conseguente alla predetta istanza di riesame e tenuto conto del palese ed evidente vizio di legittimità, in cui è incorsa l'amministrazione, per avere, infatti, la Commissione omesso di attribuire in favore del ricorrente, la giusta e dovuta riserva dei posti prevista dal bando, la graduatoria finale di merito relativa alla regione Campania, deve ritenersi illegittima, per i seguenti,

MOTIVI

1) **Eccesso di potere per erronea e/o omessa valutazione dei fatti.**

Violazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Disapplicazione dell'art. 1 comma 4 del Bando di Concorso, ingiustizia manifesta nella parte in cui l'amministrazione ha erroneamente omesso di applicare al ricorrente la riserva.

La graduatoria di merito pubblicata dalla Commissione Interministeriale Ripam in data 23.12.2025 all'esito dell'espletamento della procedura concorsuale oggetto di gravame, non può che ritenersi, illegittima.

Vero è infatti che il titolo di riserva, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e richiamato all'art. 1 comma 4 del bando di Concorso, contrariamente a quanto verificatosi nella fattispecie, avrebbe, dovuto essere preso in considerazione e positivamente valutato dalla Commissione, in quanto dichiarato nel corpo della domanda di partecipazione al concorso e peraltro posseduto dal ricorrente fin da prima della presentazione della domanda di concorso.

Non c'è ombra di dubbio, infatti, che l'esistenza da parte del ricorrente, del titolo avente diritto alla riserva prevista nel bando di concorso, è stata, infatti, dichiarata, dallo stesso, nella domanda di partecipazione, all'interno della quale domanda, nella parte in cui è fatto obbligo di specificare le esperienze lavorative presso la PA come dipendente, il ricorrente ha dichiarato,

testualmente, di aver prestato servizio, a decorrere dal 01/09/2015 a tutt'oggi, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, come Insegnante di Sostegno di Scuola Primaria eventuali e di aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che aveva indetto il concorso.

Per effetto di tale dichiarazione, l'Amministrazione, nel caso di specie, è stata dunque portata pienamente a conoscenza, già all'atto della presentazione della domanda, del fatto che il ricorrente candidato, possedeva un titolo idoneo a conseguire anche la riserva prevista per legge.

Nella fattispecie oggetto dell'odierno gravame, la Commissione d'esame, a fronte del chiaro contenuto della dichiarazione effettuata dal ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso, presentata attraverso piattaforma informatica, si è invece limitata, superficialmente quanto del tutto inspiegabilmente, a non attribuire la qualifica di riservatario al ricorrente, prendendo in considerazione, il mero flag, contrassegnato, per errore, dal ricorrente, nella parte relativa al possesso o meno del titolo di riserva, disattendendo ed omettendo, erroneamente ed irrazionalmente e come invece avrebbe dovuto fare, la corretta valutazione dell'intera domanda di partecipazione del ricorrente, all'interno della quale, lo si ripete, risultava, chiaramente dichiarato il possesso del titolo di riserva spettante per legge al sig. Diana.

La determinazione illegittimamente assunta in tal modo ed in senso sfavorevole nei confronti del ricorrente, appare, di tutta evidenza, illogica e irragionevole, dal momento che, **nella fattispecie, non può assolutamente**

rilevarsi in senso pregiudizievole per il ricorrente, il solo fatto che lo stesso non abbia spuntato il flag in maniera corretta, per un mero errore materiale, compilato la sezione relativa alla “riserva”, posto che, come detto, il ricorrente aveva comunque fornito nel corpo della domanda di partecipazione gli elementi utili e comprovanti il possesso del requisito di che trattasi.

Ma vi è di più, se si considera che, **il ricorrente, avvedendosi, in tempo utile, del predetto mero errore materiale, scusabile, nell’apposizione di un flag apposto nel modulo di domanda nella parte relativa alla riserva, per maggior chiarimento e rettifica, aveva anche provveduto ad ogni modo, in data 31.07.2025, e dunque ben cinque mesi prima della pubblicazione della graduatoria, avvenuta in data 23.12.2025, a comunicare, a mezzo pec, alla Commissione e al Miur, il possesso del predetto titolo di riserva, con allegazione, finanche, della copia della dichiarazione dei servizi prestati a tempo determinato presso il MIM per un periodo superiore a tre anni.**

Orbene e nonostante ciò, ovverosia, **l’Amministrazione, pur venendo a conoscenza del titolo di riserva, come peraltro comprovato dalla ricevuta protocollata dalla Commissione d’Esame Formez con n. U-039603/2025 del 07/08/2025, con la quale ricevuta, veniva dato atto al ricorrente che la predetta istanza era stata trasmessa alla Commissione esaminatrice per i seguiti di competenza (si vedano, in proposito, anche le ricevute depositate con all. e), ha ritenuto di non dover applicare il titolo di riserva al ricorrente, omettendo di prendere in esame e valutare in senso favorevole per il**

candidato Sig. Diana, anche, tale successiva comunicazione, con la quale, lo si ripete, lo stesso, nel far presente l'errore materiale, scusabile (**ex multis, Consiglio di Stato, 2.1.2024, n.28**), in cui era lo stesso era incorso, ribadiva la propria volontà di avvalersi del titolo di riserva spettante per legge, ricorrendone, in maniera chiara ed inequivocabile, i presupposti e i requisiti.

Ciò posto, in conclusione, l'operato dell'Amministrazione, relativamente al caso di specie, non potrà pertanto che ritenersi censurabile, sia per non aver la Commissione d'esame, correttamente valutato e verificato la domanda di partecipazione al concorso presentata dal sig. Diana, quanto e soprattutto per non aver, neanche, l'Amministrazione stessa, preso in esame e valutato in senso favorevole al ricorrente, la successiva comunicazione, inoltrata abbondantemente prima della formazione della graduatoria, con la quale, lo si ripete, il candidato sig. Diana, rendeva edotta la Commissione, ai fini della formulazione della graduatoria di merito, della titolarità in favore del ricorrente, della riserva di che trattasi.

Sotto questo profilo, giova peraltro, anche evidenziale il consolidato orientamento della giurisprudenza ed a tal fine si richiama la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, n. 8336 del 28/10/2025, con la quale, in buona sostanza, il CdS ha avuto modo di precisare che il titolo di riserva previsto per i concorsi pubblici e richiamato dal bando di concorso, in casi analoghi alla fattispecie oggetto di gravame, avrebbe dovuto, in ogni caso, essere valutato e applicato dalla Commissione d'esame.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicità, disparità di trattamento, errata valutazione dei presupposti e

violazione dell'obbligo del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000.

Fermo restando quanto ampiamente dedotto e rilevato, nella fattispecie, l'operato dell'amministrazione, si appalesa ancor più illogico e irrazionale se si considera, che, il ricorrente, non solo, come detto, aveva chiaramente indicato nella domanda il possesso del titolo, ma aveva finanche provveduto, tempestivamente e diligentemente con successiva comunicazione, inviata in data 31.07.2025, ovvero, ancor prima della formazione della graduatoria, a rendere edotta l'Amministrazione del possesso del requisito e del titolo, che avrebbe dato diritto al ricorrente alla riserva ex lege.

Su tale specifico punto, anche **l'orientamento della costante giurisprudenza, ha avuto modo di censurare, in tal senso, l'operato dell'Amministrazione, stabilendo, con riguardo a fattispecie analoghe a quella oggetto di gravame che, l'errore come quello commesso dal ricorrente nella fase di compilazione della domanda di partecipazione fosse palesemente riconoscibile, così da richiedere l'attivazione del meccanismo del soccorso istruttorio, laddove, come nel caso in esame, l'esistenza del titolo era stata segnalata nella domanda di partecipazione oltre che, addirittura, comunicata, anche, successivamente (ex multis, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda, Sent. n. 17011/2024 del 01/10/2024).**

Dunque, anche per tali motivi, il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento e per l'effetto, l'impugnata graduatoria di merito deve essere,

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Petrarca

Patrocinante in Cassazione e giurisdizioni superiori

Via Montello n. 4 – 58100 Grosseto

Tel. 0564.071366 – fax 0564.070865

Email: infopetrarca@studiolegalepetrarca.it

pec: francescopetrarca@pec.ordineavvocatigrosseto.com

per quanto di interesse, annullata, nella parte in cui al ricorrente non risulta applicata la quota di riserva, con l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla sua riformulazione, stante il fatto che, come detto, nella fattispecie, non solo il titolo è stato indicato ed era agevolmente ricavabile, all'interno del corpo della domanda di partecipazione al concorso, ma non è neanche stata presa in esame e valutata in senso favorevole al ricorrente, la comunicazione, con la quale, il candidato sig. Diana, nel far presente l'errore materiale, scusabile in cui era incorso, ribadiva la propria volontà di avvalersi del titolo di riserva spettante per legge, allegando addirittura copia della dichiarazione dei servizi prestati a tempo determinato presso il MIM per un periodo superiore a tre anni.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Per quanto concerne il "*fumus boni iuris*", si richiamano i motivi di ricorso. Quanto al "*periculum in mora*", nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'accoglimento della sospensione degli atti impugnati e per l'effetto, l'attribuzione, in via cautelare, della riserva in favore del sig. Arcangelo Diana, con conseguente ricollocazione e scorrimento in graduatoria del ricorrente. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e di ogni altro atto presupposto e conseguente, quindi, nell'attesa della decisione di merito, il ricorrente si vedrebbe preclusa, in maniera definitiva, la possibilità di essere assunto. Quanto sopra, tanto più se si considera che la graduatoria impugnata ha una validità biennale dalla sua pubblicazione, quindi, un'eventuale decisione di merito, intervenuta successivamente, priverebbe il presente ricorso di ogni utilità per la parte

ricorrente. Nella ponderazione dei contrapposti interessi, a fronte di un eventuale provvedimento che disponga l'inserimento della riserva prevista dal bando di Concorso in favore del sig. Arcangelo Diana, con conseguente ricollocazione e scorrimento in graduatoria del ricorrente, non si ritiene possa sussistere un contrapposto interesse pubblico, tale da esigere di sacrificare quello privato in questa sede azionato (ex multis, Consiglio di Stato n. 3018/2015).

Istanza ex art. 41 cpa: qualora l'Ecc. Tribunale Amministrativo adito, ritenga non sufficiente la notifica effettuata al controinteressato in epigrafe, in ragione della difficile individuazione e del considerevole numero dei potenziali controinteressati si chiede, sin d'ora, di essere autorizzati a procedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo on line delle Amministrazioni resistenti ovvero attraverso altra diversa modalità che meglio riterrà l'Ecc.mo TAR.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, previa concessione della misura cautelare, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

- > ***annullare e/o riformare la graduatoria finale pubblicata su piattaforma on line in data 23.12.2025, relativa al Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale, per il Ministero dell'istruzione e del merito Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-***

*amministrativo-contabile) - n. 18 unità ufficio scolastico regionale
Campania - Codice CAM;*

*> annullare, ogni altro preordinato, connesso, presupposto e conseguente
atto, ivi compreso il verbale e/o la determinazione del mancato
riconoscimento, da parte della Commissione di valutazione, nei confronti
del ricorrente, della riserva prevista all'art. 4 del Bando di Concorso a
favore del personale che, alla data di pubblicazione del bando, aveva svolto
servizio per almeno trentasei mes e i contratti individuali di lavoro,
eventualmente già stipulati o da stipularsi, in quanto conseguenti ad atto
presupposto illegittimo.*

Con vittoria di spese di giudizio e compenso professionale”.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e s.m., trattandosi di ricorso avente ad
oggetto pubblico impiego, si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari
ad € 325,00.

Ai sensi dell'art. 136 del c.p.a. di cui al D.lgs n. 104/2010, si dichiara di voler
ricevere gli avvisi e le comunicazioni al seguente recapito e domicilio
digitale pec: francescopetrarca@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Si depositano i seguenti documenti:

- ALL. A) bando concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per
il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale
non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei
funzionari dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito da destinare
agli uffici scolastici regionali – profilo Funzionario Giuridico-
Amministrativo – Contabile;

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Petrarca
Patrocinante in Cassazione e giurisdizioni superiori
Via Montello n. 4 – 58100 Grosseto
Tel. 0564.071366 – fax 0564.070865
Email: infopetrarca@studiolegalepetrarca.it
pec: francescopetrarca@pec.ordineavvocatigrosseto.com

- **ALL.B)** copia domanda di partecipazione al concorso presentata in data 24.06.2025;
- **ALL. C)** comunicazione graduatoria di merito, pubblicata il 23.12.2025;
- **ALL.D)** comunicazione punteggio conseguito e relativa posizione in graduatoria;
- **ALL. E)** comunicazione inviata alla Commissione d'Esame e al MIM in data 25.07.2025 con allegati servizi prestati aventi diritto alla riserva;
- **ALL. F)** elenco graduatoria completa relativa alla regione Campania;
- **ALL. G)** istanza di intervento in autotutela e contestuale richiesta di accesso agli atti del 09.01.2026;

Grosseto li, 16.02.2026

Avv. Francesco Petrarca



FRANCESCO
PETRARCA
AVVOCATO
17.02.2026
18:23:30
GMT+01:00